



**Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione**

**attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti**

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**FIRMATO DIGITALMENTE**

**TRA**

**l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, di seguito anche "Università", "Ateneo" o "Ud'A" (P. IVA 01335970693 - C.F. 93002750698 - PEC [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it)), con sede in via dei Vestini n.31 66100 CHIETI, in persona del Rettore Prof. Liborio STUPPIA (munito dei poteri statutari necessari alla firma del presente protocollo d'intesa), domiciliato per la carica presso la sede dell'Ateneo**

**e**

**l'Associazione CASA ABRUZZO, La Casa degli Abruzzesi in Spagna di seguito anche Associazione o Casa (NIF: G70912670 – MAIL [info.casaabruzzo@gmail.com](mailto:info.casaabruzzo@gmail.com)) con sede in Avenida de Brasil n.23, Ofic. 6A, 28020 MADRID (Spagna), in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Maurizio DI UBALDO, nato a Sant'Omero (TE), il 20 novembre 1960 e residente a Madrid, Calle Orense n.56, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione.**

**Di seguito denominate entrambe Parti.**

**PREMESSO CHE**

**L'Associazione CASA ABRUZZO, La Casa degli Abruzzesi in Spagna, non persegue scopi di lucro, è apolitica ed apartitica e ha lo scopo di promuovere ogni e qualsiasi iniziativa tesa a rinsaldare i legami degli abruzzesi con il loro paese di origine ed esaltare e far conoscere l'opera ed il lavoro svolto dagli abruzzesi all'estero, atten-  
zionando l'attuale contesto, facendo riferimento allo storico della loro presenza, la-  
boriosità, maestria e svolgendo sistemica attività a vantaggio della collettività**



abruzzese stabilita in Spagna. Per il perseguimento dei detti scopi, l'Associazione - a titolo esplicativo e non esaustivo - potrà curare l'organizzazione di manifestazioni, incontri, viaggi all'estero, pubblicazioni e svolgere ogni altra attività promozionale ritenuta idonea. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- ideazione, organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ideazione, organizzazione e gestione di attività turistiche, ambientali, enogastronomiche, di marketing territoriale di interesse sociale e culturale;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da associazioni e/o fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere anche attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti di interesse generale, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, nonché documentare il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.



L'Associazione può sottoscrivere convenzioni e protocolli d'intesa con realtà istituzionali pubbliche e private, nazionali ed internazionali, che in qualsiasi modo amplifichino e rafforzino il rapporto degli abruzzesi con la propria terra di origine e il contesto umano e professionale nel quale si trovano a vivere, l'immagine stessa dell'associazione, quale strumento operativo, di collegamento e di rappresentanza degli abruzzesi in Spagna e nelle Isole Canarie e siano in linea con gli scopi statutari.

L'Associazione intende attivare iniziative, progetti, *hub* di idee in campo culturale, turistico, formativo, ambientale, di marketing territoriale, sia in Spagna sia in Italia, con particolare riferimento alla Regione Abruzzo.

L'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile e intende:

- generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza attraverso l'interazione con attori pubblici e privati che sul territorio, a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, contribuiscono alla creazione e diffusione della conoscenza;

- promuovere una visione della Terza missione dell'Università in coerenza con il sistema nazionale di valutazione, intesa come volontà di favorire l'applicazione, la valorizzazione, la divulgazione e il trasferimento della conoscenza, dei saperi, delle tecnologie per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;

- sviluppare e diffondere, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, le proprie attività e prodotti di ricerca e di alta formazione anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del mondo della cultura, del lavoro e della



produzione.

L'Università vanta esperienza e conoscenza nel campo della salute e del benessere psicofisico in particolare nell'ambito della cura della persona anche attraverso la valorizzazione delle risorse locali per gli aspetti economici, occupazionali e turistici.

Lo scopo che le Parti intendono perseguire con il presente protocollo d'intesa consiste nel ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di adeguati strumenti, possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale.

Si conviene e si stipula quanto segue.

#### **Art.1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. Il presente atto contiene norme di carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula delle convenzioni operative di cui al successivo Articolo 3.

#### **Art.2 - Oggetto**

Le Parti concordano, nel rispetto delle leggi e dei rispettivi regolamenti, di stipulare un accordo di cooperazione ispirandosi ai principi della leale sinergia al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, affinché le attività dell'Università e della Associazione Casa Abruzzo possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- valorizzazione territoriale delle conoscenze;
- divulgazione scientifica nazionale e internazionale;
- promozione di una ricerca scientifica applicata;



- partecipazione ad attività congiunte di Public Engagement;
- interscambio di informazioni ed esperienze.

### **Art.3 - Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa**

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art.2 saranno oggetto di specifiche convenzioni operative, volte a disciplinare organicamente i rapporti tra le Parti.

Tali convenzioni, corredate da un allegato tecnico, disciplineranno i compiti, gli obiettivi, gli oneri, il trattamento dei dati personali e la tempistica e potranno riguardare le seguenti fattispecie:

1. attività di collaborazione scientifica;
2. attività di formazione, concernenti la progettazione, organizzazione ed esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze e campi scuola dedicati;
3. attività di divulgazione tecnico-scientifica e professionale, anche attraverso la condivisione di risultati derivanti da ricerche e/o attività già svolte su temi specifici.

### **Art.4 - Responsabilità scientifica**

L'Università e l'Associazione indicano quali responsabili scientifici del presente protocollo rispettivamente:

il Prof. Enrico MICCADEI

la Dott.ssa Annarita DELLA PENNA.

### **Art.5 - Non onerosità del Protocollo d'Intesa**

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta oneri economici per le Parti.

Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata -PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima.



Lo scioglimento del presente Protocollo d'Intesa non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

#### **Art.6 - Durata, decorrenza e rinnovo del Protocollo d'Intesa**

Il presente Protocollo d'Intesa ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito. Alla scadenza potrà essere rinnovato mediante accordo scritto tra le Parti.

#### **Art.7 - Trattamento e tutela dei dati personali**

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo d'Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), D. L.vo n.196/2003 e successivo D. L.vo n.101/2018.

Le Parti, in relazione a quanto stabilito dalla normativa privacy, dovranno porre in essere le adeguate misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'adeguata sicurezza dei suddetti trattamenti.

Tutti i trattamenti di dati personali, ad opera delle singole Parti, saranno posti in essere poiché necessari al fine di dare ottemperanza alle disposizioni e obblighi del presente Protocollo.

Le Parti informeranno gli interessati attraverso la sottoposizione di un'adeguata informativa, in linea con quanto disposto dalla normativa privacy.

#### **Art.8 - Registrazione e spese**

Il presente atto è redatto in unico esemplare, firmato digitalmente ex art.15 comma 2 bis L. n.241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art.2, Tariffa Parte I del D.P.R. 642/1972, assolta in modo virtuale



dall'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 642/1972 - Aut. prot. n.3843 del 31.1.2008.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n.131/86; la spesa sarà a carico della parte che ne richiede la registrazione o che, con la propria condotta, l'avrà determinata.

#### **Art.9 - Pubblicità**

Con riferimento a qualsiasi prodotto, attività promozionale o pubblicazione, nessuna delle Parti avrà il diritto di usare i marchi o i nomi dell'altra Parte, o di fare diretto o indiretto riferimento a questo protocollo e alle attività ad esso connesse, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

#### **Art.10 - Legge applicabile e foro competente**

Il presente protocollo d'intesa è soggetto alla legge italiana. Per ogni controversia in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente protocollo d'intesa sarà competente in via esclusiva il Foro di Chieti.

#### **Art.11 - Codice Etico e prevenzione della corruzione**

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti *web* istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Protocollo.

2. Le Parti altresì dichiarano di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato dall'Ud'A e consultabile sul sito *web* dell'Ateneo.

3. Entrambe le Parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente Protocollo.

#### **Art.12 - Disposizioni finali**



Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è frutto di negoziazione e che non ci sono quindi clausole da sottoscrivere a parte.

### **Art.13 - Comunicazioni ed elezione di domicilio**

Ai fini e per tutti gli effetti della presente convenzione, l'Ateneo elegge domicilio presso il proprio indirizzo di posta elettronica [ateneo@pec.unich.it](mailto:ateneo@pec.unich.it) attivato con un servizio di posta elettronica certificata avente valore legale ex art.1, comma 1, lettera n-ter D. L.vo n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD)

L'Associazione Casa Abruzzo elegge domicilio presso la propria sede fisica in Avenida de Brasil n.23, Ofic. 6A, 28020 MADRID (Spagna).

Università degli Studi  
"Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara  
il Rettore  
Prof. Liborio STUPPIA  
ex art.17 comma 2 lett. d)  
dello Statuto

Associazione Casa Abruzzo  
La Casa degli Abruzzesi in Spagna  
Il Presidente  
Avv. Maurizio DI UBALDO